



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

Provincia di Napoli

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Le funzioni

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale in attuazione delle norme di legge ed in armonia con i principi stabiliti dallo Statuto.
 2. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 38, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. È l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo della complessiva azione comunale ed è deputato a controllarne l'attuazione, affidata alla responsabilità degli organi di governo. Dette funzioni di indirizzo e di controllo sono svolte mediante l'emaneazione dei regolamenti e degli atti fondamentali che gli sono riservati dalla legge e dallo Statuto.
 3. Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento valgono le seguenti definizioni e regole:
adunanza: riunione dei componenti del Consiglio e dei componenti delle Commissioni prima della trasformazione della riunione stessa in seduta;
aula consiliare: sala in cui hanno luogo le adunanze e le sedute consiliari; in essa lo spazio destinato ai seggi dei Consiglieri, alla Presidenza ed alla Giunta Comunale è separato da quello destinato al pubblico ed alla stampa;
quorum strutturale o numero legale: è il numero dei Consiglieri richiesto per la validità delle sedute consiliari;
quorum funzionale: è il numero dei votanti necessario per l'adozione delle deliberazioni;
seduta: è la riunione dei Consiglieri dal momento in cui il Presidente, constatata la presenza del numero legale, la dichiara aperta e dà inizio ai lavori, fino a che non viene dichiarata ufficialmente chiusa dal Presidente;
ordine del giorno: l'espressione ha due significati: 1) elenco degli argomenti contenuti nell'avviso di convocazione; 2) documento scritto presentato dai Consiglieri o dalla Giunta Comunale sul quale il Consiglio vota separatamente;
Presidente: è colui che presiede la seduta e cioè, secondo i casi, il Presidente del Consiglio o il Consigliere Anziano;
Consigliere Anziano: ai fini della presidenza della prima seduta o di successive sedute in assenza del presidente del Consiglio, è tale il Consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art.73 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73;
Consiglieri: si considerano tali il complesso dei soggetti componenti il Consiglio Comunale e cioè tutti i Consiglieri ed il Sindaco;
aggiornamento dei lavori: è il rinvio ad una riunione successiva della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
maggioranza e minoranza: i Consiglieri che sono stati eletti nella medesima lista alla quale appartiene il Sindaco proclamato eletto fanno parte della maggioranza; i Consiglieri che sono stati eletti in altre liste fanno parte della minoranza. I Consiglieri che intendono modificare successivamente alla elezione del Sindaco la propria posizione di maggioranza o di minoranza devono darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio (che provvede ad informare il Consiglio nella prima seduta successiva alla comunicazione) o a darne comunicazione al Consiglio durante il corso di una seduta.
4. Il Consiglio Comunale ha sede nel Palazzo Comunale sito in Via Panoramica.
 5. Il Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo e il Sindaco, può stabilire, in via eccezionale, di riunire il Consiglio in sede diversa, nell'ambito del territorio comunale, quando sussistano particolari esigenze.
 6. Il Segretario comunale, per lo svolgimento delle sue funzioni inerenti la partecipazione alle riunioni del Consiglio, è assistito dall'ufficio funzionalmente competente.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 2 - L'insediamento e la costituzione del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è convocato per la prima volta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta è presieduta dal Consigliere Anziano per cifra elettorale ai sensi di legge, fino all'elezione del Presidente del Consiglio.
3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti entro tre giorni liberi dalla data fissata per la prima seduta e viene contestualmente comunicato al Prefetto.
4. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ivi compreso l'elezione del Presidente del Consiglio, convalida l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri eletti, ai sensi di legge.
5. Ove il Consiglio non possa procedere alla convalida del Sindaco, il Consigliere Anziano sospende la seduta e ne dà immediata comunicazione al Prefetto.
6. Intervenuta la convalida del Sindaco e dei Consiglieri, il Consiglio medesimo provvede alla sostituzione dei Consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili secondo le norme delle leggi vigenti.

7. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, l'esame è aggiornato ad una successiva seduta che si considera di prosecuzione.
8. Alla prima seduta il Sindaco e i Consiglieri proclamati possono intervenire, anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare anche se si tratta della loro convalida.
9. Nella stessa seduta il Consiglio prende atto delle rinunzie presentate dai candidati proclamati eletti e provvede immediatamente alla convalida dei subentranti. Questi, se presenti in aula, sono immediatamente ammessi a partecipare ai lavori consiliari.
10. La deliberazione di convalida degli eletti è dichiarata immediatamente eseguibile.
11. Esaurite le procedure di convalida degli eletti, il Consiglio procede, nel suo seno, con esclusione dell'elettorato passivo del Sindaco, alla elezione del proprio Presidente secondo quanto disposto dallo Statuto.

Art. 3 - Il Presidente del Consiglio e la Conferenza dei Capigruppo

1. Il Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 9, comma 10, dello Statuto: rappresenta il Consiglio e lo presiede, moderandone i lavori e mantenendone l'ordine con i poteri ad esso conferiti dal presente regolamento; garantisce la tutela dei diritti e delle prerogative dei singoli Consiglieri e vigila sull'osservanza dei doveri ad essi prescritti dalla Legge, dallo Statuto e dal presente regolamento; convoca il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e giustifica la procedura di cui al successivo articolo 7 del titolo IV del presente regolamento. Ai suddetti fini e perché ne sia assicurato il buon andamento, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo; predispone l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio su richiesta della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni Consiliari o dei singoli Consiglieri, assicurando in ogni caso l'iscrizione degli argomenti comunicatigli dal Sindaco e dalla Giunta nonché degli atti dovuti ai sensi dello Statuto e dei regolamenti che lo attuano; stabilisce le forme per la più efficace pubblicizzazione delle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari e fissa le modalità di accesso del pubblico; attua ogni iniziativa utile per consentire ai Consiglieri l'adeguato e tempestivo accesso alle informazioni ed ai documenti utili all'espletamento del loro mandato e garantisce loro la collaborazione degli uffici comunali per la formulazione degli atti deliberativi e di sindacato ispettivo di loro competenza; organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio per il suo più efficiente funzionamento, avendo riguardo alle prerogative ed ai diritti dei singoli Consiglieri; ha facoltà di invitare, per un'audizione in Consiglio, persone ad esso estranee ove utile con riguardo a specifiche questioni o deliberazioni; vigila sul rispetto da parte dei Consiglieri dei doveri ad essi prescritti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, ivi compresa la comunicazione della loro situazione Patrimoniale. esercita le altre funzioni e gli altri compiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio Comunale anche nelle sedi esterne a quella dell'Amministrazione.
3. Il Presidente del Consiglio si avvale della Conferenza dei Capigruppo per la definizione del programma dei lavori del Consiglio.
4. Alla Presidenza sono assegnati locali, attrezzature e strumentazione idonei all'esercizio delle proprie attività.
5. Il Presidente organizza altresì, tenendo conto delle disponibilità offerte dall'Amministrazione, la gestione dei locali e delle eventuali attrezzature occorrenti alle attività delle Commissioni Consiliari.
6. Oltre che per normali attività del suo ufficio, il Presidente del consiglio riserva alla disponibilità della Presidenza stessa una quota del budget stabilito dal bilancio per evenienze straordinarie, per l'attività di commissioni speciali nonché per la realizzazione di iniziative di interesse dell'intero Consiglio.
7. La Conferenza dei Capigruppo: designa i Consiglieri che rappresentano i Gruppi nelle Commissioni Consiliari secondo le modalità e i criteri del successivo articolo 4 dal comma 11 al comma 14 del presente regolamento e negli altri casi previsti da apposite norme; concorre alla programmazione dei lavori consiliari; esprime parere, se necessario od ove richiesto, su ogni altra questione proposta dal Presidente relativa al funzionamento e ai lavori del Consiglio; svolge le altre funzioni previste dallo Statuto, dal presente regolamento e da altri regolamenti comunali.
8. Il Segretario comunale, il Direttore Generale e i Funzionari degli Uffici interessati agli argomenti da discutere o loro delegati possono essere invitati alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo.
9. Alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo è sempre invitato il Sindaco.
10. Le sedute della Conferenza dei Capigruppo non sono pubbliche.
11. La partecipazione alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo, ivi comprese quelle allargate ai Presidenti delle Commissioni Consiliari, è equiparata ad ogni effetto alla partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Art. 4 - I Gruppi e le Commissioni

1. All'atto dell'insediamento del Consiglio Comunale, i Consiglieri si riuniscono in gruppi consiliari, costituiti da non meno di due membri, purché eletti nella stessa lista.
2. Il Consigliere unico eletto di una lista, anche se non costituisce Gruppo rappresenta quale gruppo la lista per la quale è stato eletto ed allo stesso è riconosciuto lo status di Gruppo ai fini di tutto quanto previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto, e dal presente Regolamento.
3. La successiva costituzione di altri e diversi gruppi è ammessa nei limiti previsti dall'articolo 13 dello Statuto.
4. In caso di costituzione di un nuovo gruppo consiliare dovranno essere indicati il simbolo e la relativa denominazione che non possono essere confondibili con simboli e denominazioni di altri raggruppamenti già esistenti.
5. Il Consigliere che intende far parte di un Gruppo Consiliare già costituito, oltre alla comunicazione di cui al comma 2, trasmette al Presidente del Consiglio un documento scritto attestante l'accettazione della sua domanda da parte del capo del Gruppo a cui intende aderire.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai Consiglieri che subentrano a quelli cessati dalla carica.
7. I Gruppi, di cui al primo comma del presente articolo, corrispondenti a liste elettorali, designano, entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, il Capogruppo, dandone comunicazione, sottoscritta dagli aderenti al Gruppo, al Presidente del Consiglio. Qualora il Capogruppo non venga designato o non ne venga comunicata la designazione, è Capogruppo il Consigliere Anziano aderente al Gruppo.
8. Ove si determini la nascita di un gruppo misto, composto di Consiglieri provenienti da altro o da diversi altri gruppi, o di un nuovo gruppo, che si formi per scissione, si considera Capogruppo il Consigliere più anziano di età, salva diversa decisione assunta a maggioranza dagli appartenenti al medesimo Gruppo, previa comunicazione sottoscritta dagli stessi al Presidente del Consiglio.
9. Il Presidente del Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari e di ogni successiva variazione.
10. Ai Gruppi Consiliari è assegnata dalla Presidenza, tenuto conto della loro consistenza, la disponibilità di locali e reso disponibile l'accesso alle attrezzature idonee al loro funzionamento.
11. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono istituite dal Consiglio Comunale, che ne determina il numero, le materie di loro competenza ed il numero di Consiglieri che le compongono.
12. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta utile successiva all'esecuzione degli adempimenti relativi al suo insediamento, istituisce le Commissioni Permanenti nel proprio seno, con criterio proporzionale e comunque idoneo a garantire la rappresentanza dei Gruppi ed il diritto per tutti i Consiglieri di essere membri effettivi di almeno una Commissione, determinandone il numero, le materie di loro competenza e il numero dei Consiglieri che rispettivamente le compongono.
13. La deliberazione istitutiva, adottata a voto palese, nel determinare la composizione di ciascuna Commissione, stabilisce il numero dei voti che ciascun Gruppo può esprimere, secondo i seguenti criteri:
il rappresentante del gruppo consiliare è portatore di un numero di voti equivalente a quello dei Consiglieri Comunali che costituiscono il gruppo di appartenenza. Il membro supplente che interviene è portatore del numero di voti del membro effettivo assente;
qualora un gruppo sia presente con più membri effettivi, ciascuno di essi rappresenta una percentuale dei componenti il gruppo consiliare di appartenenza. In nessun caso i membri presenti assommano in sé anche i voti dei membri assenti dello stesso gruppo;
i membri effettivi che hanno conseguito la cifra elettorale più elevata in occasione dell'elezione del Consiglio Comunale saranno portatori del quoziente di voti arrotondato per eccesso all'unità (a parità di cifra elettorale prevarrà l'anzianità di età).
14. Ove un Consigliere aderisca nel corso del mandato ad un gruppo diverso da quello di originaria appartenenza o vari il numero dei gruppi o venga a costituirsi un gruppo misto, il Consiglio ne prende atto deliberando ai sensi dei precedenti commi con riguardo alle Commissioni istituite.
15. Le Commissioni restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio.
16. Ciascuna Commissione è composta dai membri effettivi e supplenti, designati dal Presidente del Consiglio su proposta dei Capigruppo.
17. I Consiglieri possono far parte di più commissioni contemporaneamente.
18. Il Presidente del Consiglio, entro venti giorni dalla designazione effettuata, convoca e presiede la prima riunione di ciascuna Commissione Permanente, al fine di insediare e di consentire l'elezione del Presidente.
19. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa il Consiglio Comunale dell'avvenuto insediamento delle Commissioni Consiliari, della elezione dei Presidenti e così in occasione di ogni successiva variazione.
20. Le Commissioni eleggono al loro interno il Presidente.
21. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto ed ogni commissario dispone di tante schede quanti sono i voti che esprime.
22. In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Commissione, le riunioni della Commissione stessa sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

23. Il Presidente convoca la Commissione e ne formula il relativo ordine del giorno.
24. La convocazione e l'ordine del giorno sono comunicati in tempo utile al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed ai Consiglieri che la compongono con le modalità di cui al successivo comma 46.
25. Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore in cui vi è seduta di Consiglio ed è da evitare, ove possibile, anche la contemporanea convocazione di più Commissioni.
26. Le Commissioni Consiliari Permanenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, svolgono funzioni preparatorie, consultive, istruttorie e redigenti degli atti di competenza del Consiglio Comunale nonché funzioni di controllo sulle attività della Giunta e di Istituzioni, Enti Pubblici, dipendenti e gestori di servizi pubblici comunali, anche costituiti in forma societaria.
27. Le Commissioni svolgono funzioni preparatorie allorché, su richiesta del Consiglio, del Sindaco o della Giunta, elaborino autonomamente il progetto di un atto di competenza consiliare.
28. Le Commissioni svolgono funzioni consultive allorché il Sindaco o la Giunta chiedano di esprimere un parere in ordine ad una determinata questione o proposta di deliberazione di Giunta che attua od esegue una deliberazione consiliare; in tal caso, esse sono tenute ad esprimere il proprio parere in forma scritta entro venti giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale esso si intende favorevole.
29. Le Commissioni svolgono funzioni istruttorie in ordine ad atti di competenza consiliare già formati negli elementi essenziali dai competenti uffici. La Giunta può richiedere che l'esame di detti atti venga esaurito entro un termine congruo rispetto alla sua complessità od innovazione. In tale evenienza, il Responsabile del Settore che ha predisposto l'atto, se del caso unitamente al competente Assessore, ne illustra il contenuto e le ragioni che lo hanno determinato. Decorso inutilmente il termine e, salvo una proroga per motivate ragioni, il Sindaco è autorizzato a richiedere al Presidente del Consiglio l'inserimento all'ordine del giorno del Consiglio della proposta di deliberazione prescindendo dall'esame istruttorio della Commissione, che si considera positivo.
30. Le Commissioni svolgono funzioni redigenti allorché il Consiglio, anche su proposta del Sindaco o della Giunta, chieda di redigere od istruire il testo di atti deliberativi ai sensi dell'art. 14, comma 2, dello Statuto. In tale evenienza, salva restando la facoltà del Consiglio di limitarne la discrezionalità elaborativa al rispetto di principi e criteri direttivi, il testo formato dalla Commissione viene sottoposto alla votazione consiliare senza discussione generale, salve le dichiarazioni di voto, qualora essa lo abbia approvato con il voto favorevole corrispondente ad almeno due terzi dei Consiglieri Comunali.
31. Le Commissioni svolgono funzioni di controllo allorché valutino la coerenza dell'azione del Sindaco, della Giunta rispetto agli indirizzi consiliari ovvero valutino l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio o l'efficacia dell'azione intrapresa dall'Amministrazione nonché da Istituzioni, Enti Pubblici dipendenti e gestori di pubblici servizi comunali anche costituiti in forma societaria. Tale funzione, oltre alla verifica sul rispetto di quanto stabilito dai vigenti atti consiliari, si svolge tenendo conto delle correnti linee programmatiche sindacali.
32. Le Commissioni, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, possono acquisire qualsiasi documento (ufficialmente depositato e non segreto) in possesso dell'Amministrazione che sia utile al loro svolgimento nonché richiedere, previa comunicazione al Sindaco al fine di concordare il giorno e l'ora dell'audizione, la convocazione dei competenti funzionari comunali ed eventualmente anche di esperti esterni.
33. Le Commissioni, allo scopo di facilitare i lavori del Consiglio Comunale, sentito il Presidente del Consiglio e quando questi abbia autorizzato, possono avvalersi di esperti ed acquisire pareri tecnici e legali da professionisti esterni all'Amministrazione, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate annualmente, allo scopo di facilitare i lavori del Consiglio comunale.
34. Qualora debbano conoscere o comunque vengano a conoscenza di notizie coperte dal segreto d'ufficio, le sedute delle Commissioni in cui vengono esaminate tali notizie non possono essere pubbliche ed i Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio.
35. Le Commissioni Consiliari Permanenti, su richiesta del Consiglio o del Presidente del Consiglio o del Sindaco, possono inoltre essere incaricate di compiere studi e ricerche su questioni di interesse comunale che rientrano nella propria competenza, di cui comunicano al Consiglio, mediante un documento scritto che indica, se del caso, i provvedimenti che si rendono necessari od opportuni.
36. Il Presidente del Consiglio, di norma entro tre mesi dalla comunicazione di cui al comma precedente, pone all'ordine del giorno la discussione sui risultati degli studi e delle ricerche, che vanno previamente illustrati da un rappresentante della Commissione.
37. La Commissione è validamente riunita se sono presenti Commissari in possesso di un numero di voti pari alla metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
38. Nel caso manchi il numero legale, trascorsi trenta minuti, il Presidente dichiara la seduta deserta e ne fa dare atto a verbale con indicazione degli intervenuti e degli assenti e stabilisce la data della nuova convocazione.
39. Per lo svolgimento dei lavori, si applicano alle Commissioni le disposizioni del presente regolamento relative allo svolgimento dei lavori del Consiglio. In caso di votazione, la Commissione delibera a maggioranza dei voti rappresentati dai Commissari.
40. Dalla possibilità prevista nel successivo comma 41 non deriva obbligo di convocazione o di avviso alcuno per i Consiglieri che non fanno parte della Commissione.

41. Il Sindaco e gli Assessori ed i Consiglieri possono partecipare ai lavori delle Commissioni di cui non fanno parte, senza però diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.
42. Il Segretario comunale ed il Direttore Generale, o loro delegati, possono essere invitati a partecipare ai lavori delle Commissioni con funzioni consultive.
43. Un dipendente del Comune, designato dal Segretario comunale, svolge le funzioni di segretario della Commissione.
44. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo che per i casi di cui al successivo art. 8 comma 28.
45. Salvo il caso di convocazione per motivi di urgenza, l'avviso di convocazione delle Commissioni viene comunicato, anche per le vie brevi, almeno tre giorni prima della seduta.
46. Il Consiglio Comunale, su proposta di un terzo dei consiglieri e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, può costituire con criterio proporzionale per oggetti specifici Commissioni Speciali e Commissioni Speciali d'indagine aventi ad oggetto determinate questioni non rientranti fra quelle di competenza di alcuna Commissione Consiliare Permanente. All'atto della costituzione il Consiglio fissa un termine entro il quale tali commissioni devono terminare i propri lavori e riferire al Consiglio ai sensi del comma 50.
47. La Presidenza di dette Commissioni è riservata a consiglieri di minoranza, su proposta dei commissari espressione dei gruppi di minoranza che sottopongono al voto una rosa di tre candidati.
48. Le Commissioni Speciali e le Commissioni Speciali d'indagine, oltre ad avere i poteri delle Commissioni Consiliari Permanenti, possono compiere ispezioni e sopralluoghi, possono acquisire documenti nonché sentire dipendenti e componenti degli organi dell'Amministrazione Comunale nonché di istituzioni, enti pubblici dipendenti e gestori di servizi pubblici comunali anche costituiti in forma societaria.
49. Le Commissioni Speciali e le Commissioni Speciali d'indagine terminano i loro lavori con una relazione scritta sui fatti accertati, nella quale possono eventualmente suggerire l'adozione di misure opportune. La relazione è trasmessa al Presidente del Consiglio e al Sindaco per le determinazioni del caso. Quindi viene distribuita a tutti i Consiglieri e posta in discussione entro trenta giorni dal suo invio al Presidente del Consiglio.
50. Esaurito l'oggetto per il quale sono state costituite, le Commissioni Speciali e le Commissioni Speciali d'indagine sono sciolte di diritto e di fatto.
51. Alle Commissioni Speciali ed alle Commissioni Speciali d'indagine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili alle Commissioni Consiliari Permanenti.

TITOLO III - I CONSIGLIERI

Art. 5 – L'informazione, l'accesso, i diritti

1. E' garantito il diritto dei Consiglieri Comunali di accedere agli atti e alle informazioni utili all'espletamento del loro mandato, in possesso dell'Amministrazione nonché di istituzioni, enti pubblici dipendenti e gestori di servizi pubblici comunali anche costituiti in forma societaria, nel rispetto del diritto alla riservatezza dei dati sensibili di terzi come disciplinato dall'apposito regolamento.
2. Le modalità di esercizio del diritto sono disciplinate nel rispetto dei seguenti principi:
le richieste, avanzate anche verbalmente ai responsabili del servizio o ai loro sostituti, sono evase secondo quanto previsto nel regolamento comunale di accesso agli atti;
in caso di diniego o di frapposti ostacoli o immotivati ritardi la richiesta di accesso è avanzata in forma scritta al Servizio di Segreteria; l'eventuale determinazione di diniego dovrà essere puntualmente motivata;
il Consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge.
3. Il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici sono esenti dal pagamento dei costi nei limiti di apposito stanziamento fissato in sede di bilancio.
4. I Consiglieri Comunali di pregresse gestioni hanno diritto di prendere visione e di avere informazioni sugli atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgano questioni che ne coinvolgano la responsabilità amministrativa, contabile, civile e penale.
5. L'Amministrazione cura di integrare l'informazione ai Consiglieri mediante l'ausilio delle migliori tecnologie che le sono possibili.
6. Il Presidente del Consiglio vigila affinché l'Amministrazione garantisca l'esercizio dei diritti di accesso dei Consiglieri nelle forme previste dal presente regolamento e, se del caso, denuncia al Sindaco la loro violazione.
7. In merito ad ogni questione di competenza del Consiglio, i Consiglieri hanno diritto di:
presentare al Consiglio, nella forma e con i requisiti propri delle deliberazioni consiliari, proposte relative a oggetti di competenza del Consiglio, salvo i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge ed allo Statuto;
proporre l'inversione dell'ordine del giorno;
proporre la questione pregiudiziale o la sospensiva;
presentare emendamenti ed ordini del giorno;

presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;

esercitare gli altri diritti previsti dalla legge, dallo Statuto, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti comunali.

8. Il potere di proposta è di norma esercitato in forma scritta e rivolto al Presidente del Consiglio che istruisce la proposta e la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta di Consiglio comunale utile. Ove il Presidente del Consiglio comunale ritenga di non darvi seguito con atto motivato, il suo proponente può richiederne l'iscrizione all'ordine del giorno della successiva seduta utile del Consiglio, il quale decide se accoglierlo o meno, sentiti eventualmente un Consigliere a favore ed uno contro, per non più di cinque minuti ciascuno.

9. Gli emendamenti a proposte di deliberazione sono presentati per iscritto prima della seduta o durante la seduta, anche nel corso della discussione sulla proposta di deliberazione oggetto dell'emendamento.

10. Gli emendamenti presentati prima della seduta vengono depositati presso il Servizio di Segreteria e da esso immediatamente comunicati al Presidente del Consiglio.

11. Gli emendamenti presentati prima della discussione sulla proposta oggetto di emendamento vengono letti dal Presidente prima dell'inizio della discussione; gli emendamenti presentati durante la discussione vengono letti dal Presidente appena possibile, a meno che non siano stati letti dallo stesso presentatore nel corso del suo intervento.

12. Gli emendamenti sono illustrati secondo l'ordine di presentazione. La discussione e la votazione degli emendamenti precede quella del testo della proposta originale. Saranno comunque discussi e votati prima gli emendamenti soppressivi e poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.

13. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.

14. Ogni Consigliere non può intervenire più di una volta sullo stesso emendamento e tale intervento non può superare i cinque minuti.

15. L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrata oppure una modifica sostanziale della proposta di deliberazione in discussione avviene con le modalità previste dall'art. 8, comma 67, del presente regolamento.

16. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono formulate per iscritto e presentate al Servizio di Segreteria che indica la data e l'ora di presentazione.

17. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti eguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente, in base alla programmazione da parte della Presidenza del Consiglio.

18. Nel caso di un'interrogazione o di un'interpellanza sottoscritta da più di un Consigliere, svolge l'interrogazione, l'interpellanza o la mozione il primo firmatario; in caso di sua assenza, la svolge il secondo firmatario e così via sino ad esaurimento. Se nessuno dei firmatari è presente, l'interrogazione, l'interpellanza o la mozione decade, tranne nel caso in cui l'assenza di tutti i firmatari sia giustificata.

19. I presentatori di interrogazioni o di interpellanze possono chiedere che esse vengano svolte nella Commissione Consiliare competente anziché in aula. Si applicano ad esse, in quanto compatibili, le stesse disposizioni applicate alle interrogazioni o interpellanze svolte in aula.

20. I presentatori di mozioni possono chiedere comunque che esse vengano esaminate preliminarmente dalla Commissione Consiliare competente.

21. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o Assessore per conoscere:

se qualche fatto sia vero;

se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione e se, nel caso che sia esatta, risultino adottati o stiano per essere adottati provvedimenti in proposito;

se si intenda informare il Consiglio dei fatti o documenti necessari per la trattazione dell'argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a specifiche attività dell'Amministrazione;

quale sia la posizione della Giunta rispetto ad accadimenti di interesse comunale.

22. L'interrogante può chiedere che gli venga risposto per iscritto o oralmente; in questo secondo caso il firmatario ne dà lettura in Consiglio Comunale, illustrandola per non più di cinque minuti. Qualora non specifichi, si intende che l'interrogazione è a risposta scritta.

23. All'interrogazione a risposta scritta risponde il Sindaco o l'Assessore da lui delegato entro venti giorni.

24. Al termine di ogni anno viene messo a disposizione del pubblico un documento che raccoglie ordinate progressivamente tutte le interrogazioni e le relative risposte scritte.

25. Alle interrogazioni a risposta orale viene assegnato un tempo non superiore ad un'ora, o non superiore a trenta minuti qualora nella stessa seduta debbano essere svolte anche interpellanze e mozioni. Le interrogazioni vengono svolte tutte insieme senza interruzione all'inizio della seduta, fatto salvo quanto previsto da altre disposizioni del presente regolamento.

26. Il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, risponde a ciascuna interrogazione iscritta all'ordine del giorno per non più di cinque minuti.

27. Le interrogazioni sono iscritte all'ordine del giorno, nella prima seduta utile, secondo l'ordine di presentazione. Quelle che a causa del tempo non sono state svolte vengono riscritte d'ufficio alla seduta immediatamente successiva, rispettando sempre l'ordine di presentazione.

28. L'interrogante può dichiarare se è soddisfatto o meno della risposta per non più di due minuti.

29. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco per conoscere, relativamente ad un fatto:

i motivi della condotta sua e della Giunta;

gli intendimenti suoi e della Giunta.

30. Le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno nella prima seduta utile, secondo l'ordine di presentazione.

31. All'interpellanza fa seguito un dibattito nel quale possono intervenire i Consiglieri per non più di cinque minuti.

32. Il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, a conclusione degli interventi dei Consiglieri, risponde a ciascuna interpellanza iscritta all'ordine del giorno per non più di dieci minuti.

33. L'interpellante può dichiarare se è soddisfatto o meno della risposta per non più di due minuti.

34. La mozione, che va indirizzata al Presidente del Consiglio con atto scritto, consiste:

in un documento mediante il quale il Consiglio impegna politicamente il Sindaco o la Giunta ad adottare determinati provvedimenti o ad attenersi a specifici criteri o a perseguire determinati fini ed obiettivi o ad attuare programmi particolari;

in un documento politico mediante il quale il Consiglio esprime un giudizio su atti, comportamenti e attività del Sindaco, della Giunta, dell'Amministrazione Comunale nel suo complesso e delle organizzazioni dipendenti, senza che ciò comporti l'obbligo di dimissioni della Giunta;

in un documento mediante il quale il Consiglio esprime giudizi, o fa voti, o manifesta sentimenti in nome della comunità.

35. Le mozioni vengono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile, secondo l'ordine di presentazione.

36. Allo svolgimento delle mozioni viene dedicato un tempo non superiore a sessanta minuti per ciascuna seduta, salvo il caso in cui il Presidente della seduta proponga di superare tale termine per concludere la trattazione di una mozione.

Qualora a causa dello scadere del tempo non sia stato possibile esaurire lo svolgimento delle mozioni iscritte all'ordine del giorno, esse saranno svolte nella seduta immediatamente successiva con precedenza rispetto alle altre, salvo il caso di urgenza appositamente dichiarata secondo quanto previsto dal successivo comma 39.

37. La mozione viene illustrata dal primo tra i firmatari presenti di norma per non più di dieci minuti. Subito dopo si apre la discussione, alla quale ciascun Consigliere può partecipare non più di una volta e per non più di cinque minuti. Al termine il Sindaco, o l'Assessore da questo delegato, esprime la posizione della Giunta, per non più di dieci minuti. Subito dopo la mozione viene posta in votazione.

38. Qualora nel corso dello svolgimento della mozione vengano proposte modifiche alla medesima, queste dovranno essere sottoscritte da tutti i firmatari della mozione stessa.

39. In occasione di accadimenti di particolare gravità, il Presidente del Consiglio può dichiarare l'urgenza dello svolgimento di mozioni relative a tale accadimento.

40. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni possono essere ritirate in ogni momento con una dichiarazione dei loro firmatari.

41. Sono decadute le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni se nessuno dei firmatari è presente all'inizio del loro svolgimento, tranne nel caso in cui l'assenza di tutti i firmatari sia giustificata.

42. Il fatto personale sussiste quando un Consigliere venga accusato di comportamento scorretto o comunque ritenga di essere stato lesa nella propria onorabilità ovvero quando ritenga che gli siano state attribuite opinioni diverse dalle proprie.

43. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi.

44. Il Presidente decide sull'ammissibilità della richiesta. In caso negativo, ove il Consigliere insista, decide il Consiglio seduta stante senza discussione.

45. Nel caso in cui il Presidente ritenga che sussista il fatto personale, il Consigliere può chiarire gli aspetti che lo riguardano per non più di cinque minuti.

46. I Consiglieri, possono richiedere al Presidente del Consiglio la verifica del numero legale e presentare mozioni d'ordine.

47. L'Amministrazione accoglie le domande dei Consiglieri lavoratori dipendenti dirette ad ottenere l'assistenza legale, in tutte le competenti sedi, per far valere il loro diritto alla intrasferibilità durante l'esercizio del mandato consiliare, ai sensi di legge.

48. L'Amministrazione richiede alla competente Autorità Militare di destinare i Consiglieri Comunali, militari di leva o richiamati alle armi, ad una sede che consenta l'espletamento delle loro funzioni, ai sensi di legge.

49. L'Amministrazione può stipulare, ai sensi di legge, contratto di assicurazione a favore dei Consiglieri contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

50. Il Comune, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile nei confronti di un Consigliere Comunale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'inizio del procedimento, facendo assistere il medesimo da un legale di comune gradimento.

51. In caso di procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente chiederà all'interessato la restituzione di tutti gli oneri sostenuti per la difesa in ogni grado di giudizio.

Art. 6 - I doveri

1. E' dovere dei Consiglieri, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del Consiglio Comunale, oppure motivare l'assenza.
2. La comunicazione dell'assenza del Consigliere deve essere comunicata al Presidente del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio, ogni tre mesi, comunica al Consiglio i nomi degli assenti non giustificati e il numero delle assenze non giustificate.
4. I Consiglieri devono, altresì, partecipare alle sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti e di altre articolazioni del Consiglio, di cui facciano parte.
5. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
6. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o del loro coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o del coniuge o di parenti o di affini fino al quarto grado salvo quanto previsto dall'art. 78 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.° 267.
7. In tali ipotesi, essi devono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e vi rientrano dopo la proclamazione dell'esito della votazione.
8. I Consiglieri devono, entro tre mesi dalla proclamazione, depositare, presso il Servizio di Segreteria, le dichiarazioni e la documentazione di cui all' art. 85 dello Statuto.
9. I Consiglieri, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, devono depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al precedente comma, intervenute nell'anno precedente, e copia della dichiarazione dei redditi.
10. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, i Consiglieri devono depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al precedente comma 8 intervenute dopo l'ultima attestazione, nonché, entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, una copia della dichiarazione annuale relativa al reddito delle persone fisiche.
11. In caso di inadempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi 8, 9 e 10, il Presidente del Consiglio diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni.
12. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione da parte del Consiglio.
13. La deliberazione di convalida è dichiarata immediatamente eseguibile.
14. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo, in forma scritta, al Presidente del Consiglio o depositate presso la Segreteria del Comune e sono irrevocabili. Le dimissioni annunciate verbalmente nel corso di una seduta consiliare devono essere formalizzate con la dichiarazione espressa e inequivocabile della volontà del Consigliere di dimettersi. Le dimissioni dalla carica di Consigliere non necessitano di presa d'atto. La surroga deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle stesse.
15. Il Consigliere cessa dalla carica, oltre che nei casi previsti dal presente articolo e dal successivo comma 16, negli altri casi previsti dalla legge.
16. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si applica quanto previsto dall'art. 45, comma 2, del predetto decreto legislativo.
17. La proposta di dichiarazione di decadenza, presentata al Consiglio dal Presidente del Consiglio, viene comunicata all'interessato che, entro dieci giorni, può controdedurre con atto scritto depositato presso il Servizio di Segreteria. In tale ultima evenienza, ed ove il Presidente, sentiti i Capigruppo, non ritenga obiettivamente valide tali controdeduzioni provvedendo ad archiviare la proposta di decadenza, essa viene discussa e posta in votazione al primo punto della seduta consiliare immediatamente successiva allo scadere dei suddetti dieci giorni.
18. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal Capo II del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal succitato Capo II, il Consiglio le contesta al Consigliere interessato che avrà dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità, così come previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
19. La contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui al comma 4 avviene con le modalità ed i termini previsti dall'art. 69 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 7 - Le convocazioni

1. Il Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 10, comma 1 dello Statuto stabilisce la data e l'ora della seduta, fissa l'ordine del giorno e convoca il Consiglio.
2. Sono fatti salvi gli obblighi di convocazione del Consiglio in capo al Presidente del Consiglio nei casi previsti dalle leggi, dallo Statuto e dal presente regolamento.
3. Nell'ordine del giorno sono indicati mediante un numero progressivo i distinti argomenti della seduta.
4. Ciascun argomento viene individuato da una proposizione che descrive il suo contenuto essenziale, in modo tale che il Consigliere possa ragionevolmente rendersi conto dell'oggetto da trattare.
5. Il Consiglio, su proposta del Sindaco, del Presidente o di un Consigliere, può in ogni momento, nel corso della seduta, modificare secondo opportunità l'ordine dei lavori, ivi compreso accorpate la discussione di oggetti distinti, che appare opportuno trattare congiuntamente.
6. Il Consiglio viene convocato dal Presidente del Consiglio mediante avviso scritto, notificato ai Consiglieri nel domicilio come definito nel presente articolo.
7. La consegna dell'avviso di convocazione viene attestata dalla dichiarazione di avvenuta notifica del messo comunale. A richiesta l'avviso di convocazione può essere inviato per fax o posta elettronica a condizione che sia possibile ottenere il rilascio di ricevuta.
8. Per domicilio del Consigliere nel Comune si intende il luogo di residenza anagrafica nel Comune, se il Consigliere risiede nel Comune e non ha indicato altro domicilio, oppure il luogo, purché situato entro il territorio del Comune, indicato dal Consigliere con dichiarazione scritta depositata presso il Servizio di Segreteria, ovvero il Servizio di Segreteria medesimo qualora il Consigliere non risieda nel territorio del Comune e non abbia rilasciato la dichiarazione di cui sopra.
9. Nel caso in cui il messo comunale non possa notificare l'avviso di convocazione nel domicilio del Consigliere, esso viene notificato presso la Casa Comunale, con le procedure di cui all'articolo 140 del Codice di Procedura Civile.
10. L'avviso per le sedute ordinarie viene notificato almeno sette giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
11. L'avviso per le sedute straordinarie viene notificato almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
12. In caso di urgenza, l'avviso deve essere notificato ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza; in questo ultimo caso, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, tutte o alcune delle deliberazioni sugli oggetti all'ordine del giorno possono essere differite al giorno seguente o ad altra data.
13. Per la notifica di elenchi di argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una seduta si applica quanto disposto per le sedute di urgenza.
14. Nel computo dei termini si esclude il giorno e l'ora iniziali e vengono compresi i giorni festivi.
15. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) il giorno, il luogo e l'ora della convocazione;
 - b) l'indicazione se si tratta di prima o di seconda convocazione, fermo restando che la seconda convocazione non può essere prevista per lo stesso giorno della prima e che il medesimo avviso può contenere sia la prima che la seconda convocazione;
 - c) la menzione dell'urgenza, se del caso;
 - d) l'ordine del giorno,
 - e) la data e la firma del Presidente del Consiglio o di chi convoca il Consiglio.
16. L'avviso di convocazione può prevedere la possibilità di prosecuzione della seduta, indicando in tal caso il giorno, l'ora e il luogo.
17. Gli avvisi di convocazione della prima seduta successiva alle elezioni sono predisposti e sottoscritti dal Sindaco.
18. Se nell'avviso di prima convocazione sono indicati anche il giorno e l'ora della seconda e nell'adunanza in prima convocazione non viene raggiunto il numero legale, della seconda convocazione viene data notizia mediante invio di telegramma ai Consiglieri assenti da spedirsi almeno otto ore prima dell'orario previsto per la seduta.
19. Se la riunione in prima convocazione è stata dichiarata deserta per mancanza del numero legale e nell'avviso di convocazione non erano stati indicati il giorno e l'ora della seconda, questa può essere convocata con avviso scritto nei modi e nei termini stabiliti per le sedute di urgenza.
20. Per la seduta di prosecuzione, la comunicazione che la seduta è stata aggiornata nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione viene inviata mediante telegramma spedito, almeno otto ore prima, ai soli Consiglieri assenti nel momento in cui il Presidente ha comunicato l'aggiornamento.
21. Il Presidente del Consiglio, di sua iniziativa o su richiesta del Sindaco o dei Capigruppo in numero tale da rappresentare la maggioranza dei Consiglieri assegnati, convoca d'urgenza il Consiglio indicando le ragioni dell'urgenza da lui individuate o a lui comunicate dal Sindaco o dai Capigruppo.
22. Nel caso in cui il Sindaco o un quinto dei Consiglieri, con atto scritto, chiedano che il Consiglio sia convocato per deliberare o discutere su argomenti determinati e deliberare su proposte di deliberazione, il Presidente del Consiglio aggiunge all'ordine del giorno del Consiglio già convocato quanto oggetto della richiesta, avvisandone i Consiglieri con

le modalità di cui al precedente comma 12 (convocazione d'urgenza), oppure convoca il Consiglio entro venti giorni dal deposito della richiesta presso il Servizio di Segreteria, inserendo nell'ordine del giorno, eventualmente insieme ad altri argomenti, quelli indicati dai richiedenti. Gli argomenti richiesti dal quinto dei Consiglieri o dal Sindaco dovranno essere trattati prima di eventuali altri oggetti, assicurando, comunque, la trattazione di quelli che rivestono carattere di urgenza.

23. Gli atti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati presso il Servizio di Segreteria di norma il giorno stesso della diramazione dell'avviso di convocazione e, comunque, almeno tre giorni prima della seduta consiliare, fatto salvo il minor termine per le convocazioni in via d'urgenza.

24. Gli atti di cui al comma precedente, corredati dai documenti istruttori e dai pareri e visti previsti dalla legge, sono comunque tenuti a disposizione dei Consiglieri durante il corso della seduta.

25. I Consiglieri hanno diritto, durante il periodo di deposito, di prendere visione di tali documenti durante le ore di ufficio.

26. Copia dell'avviso di convocazione viene pubblicata all'Albo Pretorio. Altre forme aggiuntive di pubblicizzazione potranno essere adottate dalla Presidenza del Consiglio, anche su indicazione del Consiglio.

27. In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte all'esterno dell'edificio, ove le stesse si tengono, le bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, della Regione Campania e del Comune per il tempo in cui il Consiglio esercita le proprie funzioni e attività.

28. L'adunanza ha inizio non prima dell'ora stabilita nell'avviso di convocazione.

29. I Consiglieri dichiarano la loro presenza al Segretario comunale e al personale del Servizio di Segreteria che lo coadiuva man mano che entrano nell'aula.

30. Appena raggiunto il numero legale il Segretario ne informa il Presidente.

31. Qualora, trascorsi sessanta minuti dall'ora di convocazione non sia stato raggiunto il numero legale, il Segretario comunale, ne informa il Presidente, che, dispone che si proceda entro i successivi trenta minuti alla verifica del numero dei consiglieri presenti a mezzo appello nominale e, qualora sia confermata la mancanza del numero legale, dichiara deserta l'adunanza, della quale è, comunque, redatto verbale con l'indicazione dei Consiglieri presenti.

32. Il Consiglio Comunale è riunito validamente con la metà dei Consiglieri assegnati oltre il Sindaco o in assenza del Sindaco con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

33. Sono fatti salvi i casi in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti prescrivono maggioranze qualificate.

34. I Consiglieri che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti ai fini della verifica del numero legale e non nel numero dei votanti.

35. Il Presidente, ricevuta dal Segretario Comunale la comunicazione di cui al precedente comma 30, dichiara aperta la seduta.

Art. 8 – Modalità di svolgimento delle sedute

1. Il Presidente del Consiglio presiede il Consiglio, fatte salve le eccezioni previste dalla legge e dallo Statuto.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio, la presidenza spetta al Consigliere Anziano.

3. Il Presidente:

a) dichiara l'apertura e la chiusura della seduta e ne dirige i lavori;

b) concede ai Consiglieri la facoltà di parlare e la toglie secondo le norme del presente regolamento;

c) precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, eventualmente fissando il tempo per l'intervento dei Consiglieri, che, di norma, non deve eccedere quanto specificamente previsto dal presente regolamento;

d) apre la fase della votazione e ne proclama l'esito;

e) mantiene l'ordine e regola il funzionamento del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge, dello Statuto e del presente regolamento sia da parte dei Consiglieri che da parte del pubblico.

4. Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri.

5. Il Presidente non è tenuto a verificare nel corso della seduta se il Consiglio sia o meno in numero legale.

6. Ogni Consigliere può chiedere oralmente in qualsiasi momento, salvo siano già iniziate le operazioni di voto, che il Presidente proceda alla verifica del numero legale.

7. Qualora si constati che è venuto a mancare il numero legale, il Presidente sospende la seduta fino ad un tempo massimo di quindici minuti, decorso il quale si procede ad una nuova verifica mediante appello nominale; ove si constati che il numero legale non è stato raggiunto, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

8. Laddove nel corso della stessa seduta si verifici per la seconda volta la mancanza del numero legale, il Presidente procede allo scioglimento della seduta senza la preventiva sospensione di cui al precedente comma.

9. Ogni Consigliere può presentare una mozione d'ordine, consistente in un richiamo all'osservanza, relativamente all'andamento dei lavori, di una norma di legge, dello Statuto Comunale e del presente regolamento.

10. Tale richiesta, da esporre entro il tempo massimo di tre minuti, ha la precedenza su ogni altra. Il Presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine e, se la ritiene ammissibile, decide su di essa, salvo opposizione.

11. In caso di opposizione alla decisione del Presidente sul merito della mozione d'ordine, il Consiglio decide con la maggioranza dei Consiglieri presenti, sentito eventualmente un Consigliere a favore e uno contro, per non più di cinque minuti ciascuno.

12. Gli Assessori che non ricoprono la carica di Consigliere hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute sia pubbliche che segrete del Consiglio, con facoltà di relazionare sulle proposte di deliberazione e di rispondere alle interpellanze ed alle interrogazioni, alle domande d'attualità e a quanto altro abbia loro delegato il Sindaco.

13. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi previsti dalla legge.

14. I soggetti di cui al comma precedente, immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'oggetto, si allontanano dall'aula, avvertendo il Segretario comunale per la registrazione a verbale e non sono computati ai fini della verifica del numero legale.

15. Il Segretario Comunale o chi ne fa le veci:

- a) è responsabile della redazione del processo verbale della seduta;
- b) se richiesto dal Presidente del Consiglio, esprime il proprio parere in ordine a questioni giuridico - amministrative relative agli argomenti in discussione;
- c) svolge ogni altro compito relativo al corretto e ordinato svolgimento dei lavori del Consiglio richiesto dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

16. Le disposizioni di cui al precedente comma 6 art. 6 si applicano anche al Segretario comunale; nei casi sopra indicati, durante la trattazione, il Segretario si allontana dall'aula e ne assume temporaneamente le funzioni, il Vice Segretario (ove sia prevista tale funzione tra i dipendenti) ovvero il Consigliere più giovane di età fra quelli presenti.

17. I Dirigenti, invitati dal Presidente del Consiglio sentito il Sindaco e i Capigruppo, possono essere chiamati a partecipare alla seduta su oggetti specifici rientranti nella loro competenza e intervengono esprimendo le loro valutazioni su argomenti che rientrano nelle loro competenze professionali.

18. Di ogni seduta il Segretario, coadiuvato dal Servizio di Segreteria, redige il processo verbale.

19. Il processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, deve:

- a) indicare il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti all'appello di apertura e l'annotazione dei Consiglieri giunti successivamente e di quelli che si sono allontanati;
- b) far constare se la seduta o parte della seduta è segreta, nel qual caso il Consiglio può deliberare a maggioranza dei presenti che non si rediga processo verbale;
- c) indicare gli atti e le deliberazioni, l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che vi hanno partecipato e le dichiarazioni espressamente richieste a verbale dal singolo Consigliere;
- d) indicare il numero dei voti favorevoli e contrari in ogni caso di votazione, precisando coloro che, pur fisicamente presenti, non hanno partecipato alla votazione nonché, nelle votazioni palesi, gli astenuti;
- e) far constare le forme delle votazioni seguite.

20. Il testo del processo verbale, messo a disposizione dei Consiglieri, si intende quindi letto se all'inizio della seduta successiva nessuno chiede che lo stesso venga letto.

21. Sul processo verbale, del quale quindi si prende semplicemente atto, non è concessa la parola se non ai Consiglieri che intendano proporvi una rettifica o per fatto personale.

22. Il Consigliere che contesta il processo verbale presenta per iscritto, nella seduta di cui al comma 20, la proposta di rettifica. Se non vi sono contestazioni la correzione si intende approvata. Se ci sono contestazioni, su ciascuna proposta interviene un Consigliere a favore e uno contro per non più di due minuti ciascuno e il Consiglio approva la correzione proposta con la maggioranza dei Consiglieri presenti.

23. Nel caso di contestazione del verbale, il Segretario ha diritto di intervenire nella discussione.

24. Se le rettifiche sono state approvate, il Segretario le annota a margine del verbale cui le rettifiche si riferiscono.

25. Le deliberazioni votate ed approvate ed i relativi allegati vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario comunale.

26. Per la stesura dei verbali di seduta è possibile servirsi di registrazioni da effettuarsi mediante strumenti elettromagnetici, salvo che il Consiglio, con deliberazione approvata a maggioranza, ne escluda l'uso o lo vieti per singole sedute o parti di seduta.

27. In caso di registrazione su supporti elettromagnetici, questa deve essere conservata per almeno un anno.

28. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i seguenti casi:

- a) quando il Consiglio, con deliberazione motivata, decide che la seduta debba essere segreta;
- b) quando si tratta di discutere e deliberare su questioni che comportino apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui;
- c) quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge;
- d) quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali del Comune.

29. Nel caso si debba procedere a votazione segreta, subito dopo aver dichiarato aperta la seduta, il Presidente sceglie tra i Consiglieri tre scrutatori con il compito di accertare l'esito delle votazioni.

30. Uno degli scrutatori deve essere scelto in rappresentanza della minoranza, ove questa sia presente in aula.

31. Se nel corso della seduta qualcuno degli scrutatori si allontana dall'aula, il Presidente, prima della votazione immediatamente successiva, nomina un altro scrutatore per il prosieguo della seduta.

32. Il Presidente, esaurite le formalità preliminari, può tenere commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno.
33. Su tali commemorazioni e comunicazioni possono intervenire, per non più di cinque minuti, un Consigliere per gruppo e comunque non si procede a deliberazione.
34. Il Consiglio non può deliberare né discutere alcuna proposta o questione non iscritta all'ordine del giorno, salvo quanto previsto espressamente dal presente regolamento.
35. Gli argomenti vengono trattati secondo la sequenza dell'iscrizione stabilita nell'ordine del giorno, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, lettera b) e dagli altri casi previsti dal presente regolamento.
36. Fatti salvi i diversi termini previsti in altri articoli del presente regolamento e se la Presidenza del Consiglio non ha concordato con il Sindaco e con i Capigruppo Consiliari tempi diversi, il relatore dispone di quindici minuti per l'illustrazione iniziale e di dieci minuti per la replica finale, i Consiglieri di dieci minuti per l'intervento principale e di cinque minuti per la replica finale e di due minuti per la dichiarazione di voto. I tempi su menzionati si raddoppiano qualora per un Gruppo Consiliare, su consenso di tutti i componenti dello stesso, sia un unico rappresentante a svolgere un solo intervento.
37. La Presidenza del Consiglio può stabilire per la discussione di uno specifico oggetto tempi diversi, disponendo eventualmente il tempo massimo a disposizione di ciascun gruppo che, comunque, non potrà essere inferiore a quello stabilito nel precedente comma, salvo il diritto di intervento del Consigliere che ufficialmente si dissocia dal proprio gruppo per un tempo non superiore a dieci minuti.
38. Per le dichiarazioni di voto i tempi a disposizione per ogni Gruppo sono decisi dal Presidente, tenendo conto che ciascuna dichiarazione non dovrà eccedere i cinque minuti.
39. L'ordine degli interventi nelle dichiarazioni di voto sarà di norma programmato secondo il criterio della consistenza numerica, iniziando dal gruppo minore.
40. Alle interrogazioni, alle interpellanze ed alle mozioni, tranne quella di sfiducia, si applicano le regole ed i tempi previsti dall' articolo 5, comma 31.
41. Se l'argomento è stato già esaminato in una Commissione Consiliare, il relatore o i relatori di maggioranza e minoranza possono illustrare la posizione della Commissione subito dopo l'illustrazione del relatore che presenta la proposta di deliberazione o la questione oggetto di discussione.
42. Se il parere della Commissione è unanime, terminata l'illustrazione del relatore e quella svolta a nome della Commissione, si passa immediatamente al voto, salvo che uno o più Consiglieri intendano esprimere dichiarazioni di voto. In tal caso, il tempo dell'intervento non può eccedere i cinque minuti.
43. Ove il Consiglio abbia deferito ad una Commissione il compito di procedere e questa abbia deliberato l'atto con il voto favorevole pari a quello di almeno tre/quarti dei Consiglieri comunali, il Consiglio Comunale delibera senza discussione, salve le dichiarazioni di voto, con priorità di trattazione.
44. Prima che la discussione su un argomento abbia inizio, ciascun Consigliere può chiedere che l'argomento venga ritirato dall'ordine del giorno o venga rinviato ad altra seduta.
45. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Presidente. In caso di contestazione della decisione del Presidente, la questione viene rimessa al Consiglio, che può decidere immediatamente dopo avere ascoltato, per non più di cinque minuti ciascuno, un Consigliere a favore e uno contrario alla decisione del Presidente.
46. Se la discussione è iniziata, la questione sospensiva può essere proposta, prima dell'inizio delle votazioni, con richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri presenti. In tal caso, possono intervenire un Consigliere a favore e uno contro per non più di cinque minuti ciascuno e il Consiglio decide sulla proposta di sospensiva.
47. La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente con l'enunciazione dell'oggetto da trattare. Subito dopo il relatore illustra tale oggetto.
48. Il relatore può fare riferimento ad una relazione scritta depositata che in tal caso viene allegata al verbale.
49. Sull'argomento posto in discussione, eccezionalmente, e su questioni a carattere tecnico - giuridico o tecnico - scientifico, su decisione del Presidente, può essere svolta apposita comunicazione dal Segretario Comunale o da altro Funzionario del Comune, di istituzioni, enti pubblici dipendenti e gestori di servizi pubblici comunali, anche costituiti in forma societaria, nonché, sentito la conferenza dei Capigruppo, da un esperto esterno.
50. Terminato lo svolgimento della relazione da parte dell'Amministrazione o dei Consiglieri relatori, il Presidente dà la parola ai consiglieri che ne facciano richiesta, secondo l'ordine di iscrizione.
51. I Consiglieri non presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto di parola.
52. Il Presidente può proporre la chiusura dell'iscrizione al dibattito, ove sia stato già concluso il primo intervento. Tale proposta è accolta se nessuno si oppone, in caso contrario decide il Consiglio senza discussione.
53. I Consiglieri intervengono solo dopo avere ottenuto la parola dal Presidente.
54. Gli interventi devono riguardare unicamente gli argomenti in discussione; in caso contrario, il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola.
55. Gli interventi non possono contenere espressioni comunque offensive. Il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, se lo stesso persiste, gli toglie la parola e adotta provvedimenti opportuni.
56. Non è permesso ad alcuno interrompere chi parla, né intervenire mentre altri hanno la parola, tranne al Presidente per richiamo al regolamento.
57. Gli oratori parlano dal proprio banco, anche seduti, e rivolti al Presidente.

58. Durante la discussione ciascun Consigliere può presentare al Presidente, per iscritto, proposte di emendamento e ordini del giorno relativi agli argomenti in discussione.
59. Quando tutti i Consiglieri iscritti hanno parlato ed è intervenuta la replica del relatore, è consentita la conclusione del Sindaco, ove questi lo richieda e solo nel caso che egli non abbia già svolto funzione di relatore. Tale intervento è sottoposto agli stessi limiti di tempo fissati per la replica del relatore. Al termine il Presidente dichiara comunque chiusa la discussione generale.
60. Terminata la discussione generale, gli emendamenti e gli ordini del giorno relativi all'oggetto discusso sono illustrati, secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine logico che il Presidente reputi opportuno, da uno soltanto dei firmatari, per non più di cinque minuti, se non sono già stati illustrati nel corso della discussione generale.
61. Per ciascun emendamento e ordine del giorno, il Presidente del Consiglio dichiara se accetta o respinge l'emendamento o l'ordine del giorno presentato. Qualora l'emendamento o l'ordine del giorno venga respinto, il proponente o ritira l'emendamento o l'ordine del giorno, ovvero può richiedere la votazione da parte del Consiglio Comunale sull'ammissibilità o meno del medesimo.
62. Su ciascun emendamento o ordine del giorno dichiarato ammissibile possono prendere la parola, per dichiarazioni di voto, ogni capogruppo o un suo delegato, il Sindaco o l'Assessore da lui delegato. Possono intervenire altri consiglieri solo nel caso in cui si dissocino dalla posizione del gruppo di appartenenza.
63. La votazione degli emendamenti dichiarati ammissibili deve precedere quella del testo della proposta originaria; sono votati prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.
64. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dell'emendamento principale.
65. Ove siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente ne fissa l'ordine dando la precedenza a quelli a contenuto più ampio.
66. L'approvazione di un emendamento o di un ordine del giorno comporta la decadenza degli altri emendamenti o ordini del giorno il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.
67. L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrata comporta l'acquisizione agli atti dell'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267, e, se necessario ai suddetti fini, il rinvio della proposta ad altra seduta. L'approvazione di un emendamento implicante una modifica sostanziale della proposta di deliberazione in discussione richiede, prima della votazione, l'acquisizione dei pareri di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267.
68. Terminate l'eventuale discussione e la votazione degli emendamenti e ordini del giorno, non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta salvo che per dichiarazione di voto.
69. Può prendere la parola, per dichiarazione di voto, il Capogruppo o un Consigliere suo delegato.
70. E' consentito agli altri Consiglieri di prendere la parola, per motivare il proprio voto, se si dissociano dalla posizione del gruppo di appartenenza.
71. La votazione può essere palese o segreta.
72. Le votazioni si svolgono secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
73. La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere può essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti i presenti.
74. La votazione palese costituisce la regola e può essere effettuata:
- a) tramite sistema elettronico che ne riporti l'esito in uno schermo idoneo a rendere la conoscenza di cui al comma 1;
 - b) per appello nominale;
 - c) per alzata di mano.
75. Il Presidente, prima della votazione, precisa le modalità di espressione del voto ed ha la facoltà di controllare la votazione mediante controprova.
76. Nella votazione per appello nominale il Presidente fa eseguire dal Segretario comunale l'appello in ordine alfabetico dei Consiglieri. Questi rispondono "sì" oppure "no", oppure dichiarano di astenersi.
77. Nella votazione per alzata di mano, il Presidente chiede chi approva la proposta. I Consiglieri che approvano alzano la mano. Il Presidente chiede subito dopo chi non approva e i Consiglieri che non approvano alzano la mano. Infine chiede chi si astiene ed i Consiglieri che si astengono alzano la mano. In caso di votazione dubbia, si procede alla votazione per appello nominale.
78. Se un Consigliere presente in aula rifiuta di esprimere il proprio voto viene collocato tra i presenti e non votanti, pur concorrendo alla formazione del numero legale.
79. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascuno non può mai essere conosciuto da chiunque altro.
80. La votazione segreta ha carattere eccezionale e viene proposta dal Presidente o da un Capogruppo e deliberata dal Consiglio.
81. Essa è obbligatoria in tutti i casi espressamente previsti dalla legge e dallo Statuto.
82. La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete.
83. Nel sistema di votazione per schede segrete:
- a) se si tratta di approvare o respingere una proposta, il voto è dato scrivendo "sì" oppure "no" sulla scheda;

- b) se si tratta di nominare persone, il voto è espresso indicando sulla scheda il cognome o, in caso di omonimia o di dubbio, anche il nome di coloro a favore dei quali si intende votare;
 - c) chi intende astenersi consegna scheda bianca; chi non consegna alcuna scheda viene considerato presente e non votante, pur concorrendo alla formazione del numero legale;
 - d) le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza degli addetti del Servizio di Segreteria Consiliare;
 - e) le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti;
 - f) subito dopo la proclamazione del risultato le schede vengono distrutte.
84. Il Consiglio può disporre, su proposta del Presidente o a richiesta di un Capogruppo, che si proceda a votazione per singole parti di un ordine del giorno, di una mozione, di un emendamento. Si procede, comunque, a votazioni distinte per singoli articoli in caso di proposta di deliberazione di natura regolamentare.
85. In ogni caso, su ogni ordine del giorno, mozione, emendamento o proposta di deliberazione, il Consiglio deve esprimersi con votazione finale globale.
86. Il Consigliere che intende astenersi nel voto lo dichiara nelle votazioni palesi; nelle votazioni segrete manifesta questa sua volontà mediante la scheda bianca.
87. Il Consigliere che nel corso della votazione, pur rimanendo nell'aula, non partecipa alla votazione nei modi previsti, viene collocato fra i presenti non votanti, pur concorrendo alla formazione del numero legale e di ciò si fa menzione nel verbale.
88. La proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della metà più uno dei votanti, salvo che le leggi, lo Statuto e il presente regolamento dispongano diversamente.
89. Nel caso che il numero dei votanti sia dispari, la metà più uno si ottiene con l'arrotondamento all'unità superiore rispetto alla metà aritmetica.
90. Nel caso in cui le norme vigenti riservino una parte delle nomine e designazioni alle minoranze, il Consiglio provvede mediante votazione per schede segrete, con il sistema del voto limitato, ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.
91. Nel caso di cui al precedente comma 90, risultano nominati o designati i candidati indicati dalle minoranze che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, fino ad esaurimento dei posti assegnati ad esse.
92. Il Presidente, con l'assistenza obbligatoria nelle votazioni degli scrutatori nominati all'inizio della seduta, proclama l'esito del voto.
93. Qualora gli scrutatori non concordino sul numero dei presenti, dei votanti, degli astenuti nel voto, dei voti favorevoli e contrari, la votazione viene immediatamente ripetuta.
94. Nelle votazioni segrete mediante schede gli scrutatori:
- a) terminata la raccolta delle schede, accertano il numero delle schede immesse nell'urna che deve corrispondere al numero dei presenti e votanti, detratti coloro che, comunque, hanno rifiutato di consegnare la scheda;
 - b) accertano il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e delle schede bianche;
 - c) accertano la nullità delle schede non leggibili, di quelle recanti segni ritenuti sufficienti per il riconoscimento del votante, di quelle contenenti parole o frasi sconvenienti, di quelle che non consentono di individuare il voto espresso e di quelle che esprimono un voto non ammesso dalle norme vigenti.
95. L'assistenza degli scrutatori nelle votazioni segrete viene fatta risultare dal processo verbale della seduta.
96. Nel caso di contrasto tra gli scrutatori, salvo quanto previsto dal precedente comma 93, prevale la decisione della maggioranza degli stessi.
97. terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente proclama l'esito della votazione.
98. Sulle questioni che si presentano nel corso delle riunioni e che non sono disciplinate dalle norme del presente regolamento decide il Presidente.
99. In caso di contestazione della decisione del Presidente, la questione viene rimessa al Consiglio che può decidere immediatamente dopo aver ascoltato, per non più di cinque minuti ciascuno, un Consigliere a favore e uno contrario alla decisione del Presidente o può rinviare la decisione ad altra seduta.

Art. 9 - Disciplina delle sedute

1. Il Presidente ha il potere:
 - a) di sospendere e sciogliere la seduta nei casi previsti dal presente regolamento;
 - b) di richiamare all'ordine nominativamente ciascun Consigliere e di espellerlo dalla seduta nei casi di cui al successivo comma 2;
 - c) di ordinare l'espulsione dei presenti non Consiglieri che siano causa di disordine.
2. I Consiglieri devono osservare durante le sedute un comportamento dignitoso e corretto, nel rispetto delle opinioni e delle libertà altrui.
3. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo comportamento la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama.

4. Dopo due o più richiami oppure, in casi gravi, indipendentemente dal richiamo all'ordine, il Presidente esprime una censura, che viene riportata nel processo verbale.
5. Se il Consigliere nonostante la censura persiste nel suo comportamento, il Presidente lo espelle dall'Aula Consiliare.
6. Nessuna persona estranea al Consiglio può, sotto alcun pretesto, introdursi nello spazio riservato ai Consiglieri, salvo che nei casi previsti dal presente regolamento o per delibera del Consiglio o autorizzazione del Presidente.
7. Qualora persone del pubblico turbino l'ordine, il Presidente, dopo opportuni richiami, ordina agli agenti della Polizia Municipale di espellere gli autori della turbativa. Ove questi non siano individuabili, o il pubblico non si attenga ai richiami, il Presidente, sospesa eventualmente la seduta per il tempo necessario, ordina lo sgombero e la seduta prosegue senza la presenza del pubblico.
8. Apposito spazio della Sala Consiliare sarà riservato ai rappresentanti della stampa accreditata, che deve attenersi alle norme di comportamento di cui ai commi precedenti.
9. Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi sospende, allontanandosi dal suo seggio, la seduta.
10. Se alla ripresa della seduta il tumulto continua, il Presidente la dichiara sospesa per un tempo determinato, oppure la dichiara sciolta.
11. In quest'ultimo caso il Consiglio sarà convocato nelle forme previste dal presente regolamento per i casi di urgenza.
12. Il Presidente, durante le sedute, si avvale degli agenti della Polizia Municipale per il servizio di polizia nell'Aula Consiliare.
13. Il Presidente, ove sia necessario l'intervento della forza pubblica, prima di chiamarla, sospende o toglie la seduta.

TITOLO V - PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 10 - Elezione del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio è eletto con le procedure stabilite dallo Statuto.
2. Dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto.
3. Il Presidente del Consiglio cessa dalle funzioni in caso di dimissioni, decadenza o revoca. In tali evenienze, il Consiglio procede, entro la prima seduta successiva, alla presa d'atto di tali condizioni risoltrici della funzione ed alla elezione di un nuovo Presidente.
4. Il Presidente può essere revocato da parte del Consiglio con atto motivato deliberato a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 11 - Linee programmatiche di governo, mozione di sfiducia, cessazione del Sindaco

1. In una adunanza diversa dalla prima seduta successiva alle elezioni, da convocarsi entro i successivi quaranta giorni, il Sindaco, sentita la Giunta, illustra al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti che intende realizzare nel corso del proprio mandato.
2. Almeno due quinti dei Consiglieri assegnati può proporre mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.
3. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta dai presentatori, è presentata al Presidente del Consiglio e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
4. La mozione di sfiducia è approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.
5. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. Il Vice Sindaco, inoltre, sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.
6. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta.

Art. 12 - Partecipazione dei Revisori dei Conti e del Difensore Civico alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari

1. I Revisori dei conti partecipano alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari ai cui ordini del giorno sono iscritte le deliberazioni concernenti il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.
2. Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e previo loro accordo può invitare i Revisori dei Conti alle sedute del Consiglio. Analogamente i Presidenti delle Commissioni possono invitare i Revisori dei Conti a partecipare alle sedute delle Commissioni, i cui lavori all'ordine del giorno riguardino aspetti connessi all'esercizio della loro attività.

3. Il Difensore Civico partecipa alla seduta del Consiglio Comunale, al cui ordine del giorno è iscritta la relazione di cui all'articolo 38 dello Statuto.

4. Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco, può invitare il Difensore Civico a partecipare alle sedute del Consiglio al cui ordine del giorno sono iscritti argomenti che investono il ruolo dello stesso.